



2014

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 45 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 5202/14/ASPRGVETRG del 03.11.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 5202/14/ASPRGVETRG del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 03 Novembre 2014, ore 12,00, redatto dai Dott. FARINA Gaetano e Dott. MEZZASALMA Maurizio, Uff. di P.G., Medici Veterinari del predetto Dipartimento, in riferimento ai fatti accertati dai Dott. LO MAGNO Giorgio e Dott. SCRIBANO Paolo in data 13.10.2014 durante l'ispezione effettuata presso il Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", con numero *aIT000034RG*, sito a Ragusa in C/da Fontana Nuova e sede legale in via A. De Gasperi n.° 20, Ragusa;

**Atteso** che durante la predetta ispezione veniva contestato al Mangimificio *la mancanza dell'organigramma correttamente aggiornato, la mancanza delle analisi di controllo qualità sul prodotto finito, come disposto dal Reg. CE 183/05 e la mancanza della certificazione relativa all'autorizzazione allo scarico, come disposto dal D. Lgs. 152/2006* e venivano impartite delle prescrizioni con nota n.° 5141/14/ASP.RG.VET.RG Class. 7910 del 27.10.2014 del SIAPZ dell'ASP di Ragusa, finalizzate all'adeguamento di cui all'Allegato II del Reg. CE 183/05 ed al D. Lgs 152/06;

**Visto** che Legale Rappresentante della Soc. Coop. Agr. MARINA è il Sig. CAMPO Salvatore, nato a Ragusa il 02.04.1969 e residente a Santa Croce Camerina in C/da Grassurelle, a carico del quale è stata accertata la violazione dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 183/2005 *per non aver adempiuto a quanto disposto nei cap. "personale" e "controllo qualità"*;

**Considerato** che tale violazione è sanzionata dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n.° 142 del 14.09.2009, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"*.

**Visto**, quindi, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da €. 500,00 ad €. 3.000,00, nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.000,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. CAMPO Salvatore, nella qualità di Legale Rappresentante del Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", con numero *aIT000034RG*, a mezzo del servizio postale, con Raccomandate AG n.° 76527761093-6 il 06.11.2014, come risulta da timbro postale, depositata presso l'Ufficio Postale in data 07.11.2014 e non ritirata entro il termine di dieci giorni (18.11.2014), determinando così la avvenuta notifica per compiuta giacenza ed al Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", obbligato in solido, a mezzo servizio postale, con Raccomandata AG n.° 76527761091-4 del 06.11.2014, consegnata il 11.11.2014 come da avviso di ricevimento;

**Visto** che nel verbale come sopra notificato è stata specificata al Sig. Campo Salvatore ed al Mangimificio Soc. Coop. Agr. MARINA la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. CAMPO Salvatore ed al Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", con numero *aIT000034RG*, nelle qualità sopra descritte, i quali non hanno inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né hanno inteso presentare scritti





difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Ritenuto** di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 14 settembre 2009 n.° 142.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al **Sig. CAMPO Salvatore**, nato a Ragusa il 02.04.1969 e residente a Santa Croce Camerina in C/da Grassurelle, nella qualità di Legale Rappresentante ed al Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", sito a Ragusa in C/da Fontana Nuova, obbligato in solido, il pagamento della somma totale di **€. 1.050,00** (euro millecinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**);

### **Ingiunge**

Allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 1.116,00 (euromillecentosedici/00)**

Tramite *c/c postale* n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Campo Salvatore**, sopra generalizzato, **residente a Santa Croce Camerina, C/da Grassurelle**, nella qualità di Legale Rappresentante del Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", con numero *alT000034RG*, sito a Ragusa in C/da Fontana Nuova;

- al Mangimificio "Soc. Coop. Agr. MARINA", con numero *alT000034RG*, obbligata in solido, **con sede legale a Ragusa in via A. De Gasperi n.° 20**;

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa ).

**Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro e che l'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.**

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 20 APR. 2015

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Maurizio Aricò**

